



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca et l'innovazione SEFRI**

Berna, 31 marzo 2020

Accordo dei partner della formazione professionale sull'adeguamento delle procedure di qualificazione per la formazione professionale di base nel 2020

Consultazione

ENTAVUR



1 Situazione iniziale

Procedure di qualificazione nella formazione professionale di base

L'espressione «procedura di qualificazione» è utilizzata per designare tutte le procedure che permettono di stabilire se una persona possiede le competenze definite nella rispettiva ordinanza sulla formazione professionale di base (art. 33 segg. della legge sulla formazione professionale). L'obiettivo è attestare l'idoneità al mercato del lavoro. Esistono diverse procedure di qualificazione: un esame complessivo, un insieme di esami parziali ripartiti sull'intera durata della formazione o altre procedure riconosciute dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

La procedura di qualificazione più importante è l'esame finale (una volta denominato esame finale di tirocinio), che si svolge al termine della formazione professionale di base.

In linea di massima in ogni ordinanza sulla formazione professionale di base (ofor) sono disciplinati tre campi di qualificazione:

- lavoro pratico (LP): può essere svolto come lavoro pratico individuale (LPI) nell'azienda di tirocinio sulla base di un mandato aziendale, oppure come lavoro pratico prestabilito (LPP) al di fuori dell'azienda di tirocinio sotto la supervisione di due periti. Nella maggior parte dei casi la nota del LP è determinante, ciò significa che è obbligatorio ottenere una nota sufficiente per superare l'esame finale;
- conoscenze professionali: la valutazione di questo campo di qualificazione (orale o scritta) costituisce la parte teorica/scolastica dell'esame finale. In alcune professioni la nota di questo campo è determinante;
- cultura generale: questo campo di qualificazione si compone delle voci nota scolastica, lavoro d'approfondimento ed esame finale. Nelle formazioni professionali di base biennali questo esame finale non è previsto.

In Svizzera esistono circa 230 diverse formazioni professionali di base. Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica, circa due terzi degli apprendisti svolgono una delle 20 formazioni più gettonate.

La procedura di qualificazione di ogni formazione professionale di base è disciplinata nella rispettiva ofor. I responsabili della PQ sono i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro (oml). Le oml (associazioni professionali che fungono da enti responsabili delle formazioni professionali di base) sono responsabili dei contenuti degli esami. I Cantoni invece provvedono all'esecuzione delle procedure di qualificazione, conformemente all'articolo 40 della legge sulla formazione professionale.

In Svizzera circa 75 000 giovani frequentano l'ultimo anno di una formazione professionale di base triennale o quadriennale (con attestato federale di capacità) o di una formazione professionale di base biennale (con certificato federale di formazione pratica)¹.

Ripercussioni della crisi del coronavirus

Le ripercussioni ancora in corso del coronavirus hanno un forte impatto sullo svolgimento della procedura di qualificazione nella formazione professionale di base.

Le scuole professionali e i corsi interaziendali sono chiusi dal 16 marzo e lo resteranno almeno fino al 19 aprile. Laddove possibile, le lezioni si svolgono in modalità *distance learning*. Inoltre, i molti settori come quello della ristorazione o della parruccheria le aziende sono chiuse, mentre in altri hanno ricevuto il permesso di impiegare gli apprendisti interamente in azienda escludendo la parte scolastica (p. es. settore sanitario e commercio al dettaglio).

¹ Fonte: statistica dei contratti di tirocinio dell'Ufficio federale di statistica. Si tratta di una stima sulla base degli ultimi dati disponibili (anno scolastico 2018/2019).



A seconda del settore e della regione lo svolgimento della procedura di qualificazione è impossibile o possibile solo in parte. Allo stato attuale (fine marzo 2020), secondo le comunicazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica, non è possibile prevedere quando le saranno allentate disposizioni sanitarie ora in vigore. Per le prossime procedure di qualificazione è quindi necessaria una soluzione temporanea che tenga conto di queste circostanze e si applichi dalla decisione del Consiglio federale fino alla fine dell'anno scolastico 2019/20.

Gli organi incaricati dell'esecuzione e le parti che hanno stipulato il contratto di tirocinio auspicano un rapido chiarimento della procedura e una soluzione a livello nazionale.

Attività svolte finora

Il 17 marzo 2020 i partner della formazione professionale (Confederazione, Cantoni e partner sociali) hanno concordato una procedura comune a livello nazionale per affrontare le conseguenze della crisi del coronavirus. Sotto la guida del gruppo di coordinamento «Formazione professionale 2030» (SEFRI, CSFP, USI, USAM, USS e Travail.Suisse) hanno istituito un'organizzazione di progetto e alcuni gruppi di lavoro che si occuperanno delle sfide specifiche della formazione professionale di base. Le misure verranno realizzate in maniera coordinata a livello nazionale.

Il 19 marzo 2020 i partner si sono accordati per una procedura comune che disciplina l'adeguamento delle procedure di qualificazione nella formazione professionale di base, mentre il gruppo di coordinamento «Formazione professionale 2030» ha istituito un apposito gruppo di lavoro partenariale. Con l'aiuto di alcuni esperti dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo lavoro, il gruppo ha elaborato una proposta di soluzione (v. allegato) che è stata approvata dal gruppo di coordinamento il 26 marzo 2020.

La proposta di soluzione qui di seguito è frutto di un compromesso tra i partner. Tutti hanno fatto delle concessioni. Sono state rispettate le seguenti premesse:

- **la salute di tutti gli attori della PQ:** le ultime decisioni del Consiglio federale devono essere imperativamente rispettate;
- **l'idoneità al mercato del lavoro:** è importante che chi conclude il tirocinio trovi uno sbocco lavorativo. L'economia deve quindi accettare i titoli rilasciati: i certificati e gli attestati rilasciati nel 2020 non devono essere di valore inferiore;
- **la differenziazione tra le professioni:** per tenere conto delle sfide dovute alle attuali limitazioni e garantire nel contempo la conformità alle esigenze del mercato del lavoro, occorre continuare a garantire la possibilità di avere procedure di qualificazione differenziate per ogni formazione professionale di base;
- **la fattibilità:** la PQ deve essere realizzabile a livello nazionale ed essere sostenuta dalle aziende e dagli esperti (conformemente alle ultime decisioni del Consiglio federale);
- **le pari opportunità:** tutti i candidati devono poter sostenere la PQ entro l'estate 2020.



2 Adeguatezza delle procedure di qualificazione per la formazione professionale di base nel 2020

Basandosi sulla proposta di soluzione del gruppo di lavoro «Procedure di qualificazione nella formazione professionale di base», elaborata insieme ai partner, il gruppo di coordinamento propone per il 2020 i seguenti adeguamenti della procedura di qualificazione per la formazione professionale di base.

a) Principio valido in tutta la Svizzera

A livello svizzero, per ogni formazione professionale di base viene svolta in maniera uniforme una procedura di qualificazione (PQ) con i campi di qualificazione lavoro pratico, conoscenze professionali e cultura generale.

Nel campo di qualificazione lavoro pratico (LP), per ogni formazione professionale di base (con alcune differenze in base al settore, all'indirizzo professionale o all'orientamento) viene selezionata una variante - da concordare con i responsabili della PQ - realizzabile in modo uniforme in tutti i luoghi d'esame. La proposta armonizzata a livello nazionale dalle organizzazioni del mondo del lavoro (oml) competenti viene inviata al gruppo di esperti istituito dalla Commissione nazionale per la procedura di qualificazione (CPQ) della CSFP, a cui spetta il compito di approvarla. Dopo aver ricevuto la raccomandazione del gruppo di esperti la SEFRI decide in merito all'attuazione. Se il gruppo di esperti e l'oml non raggiungono un accordo, la SEFRI decide dopo aver consultato il gruppo di coordinamento FF2030.

Nelle conoscenze professionali (CP) e nella cultura generale (CG) non si svolgono esami scolastici. Le note vengono calcolate in base alle note scolastiche, a cui nella CG si aggiunge il lavoro d'approfondimento.

b) Lavoro pratico

Nel rispetto del principio valido in tutta la Svizzera e delle ultime disposizioni della Confederazione (ordinanze COVID-19), per lo svolgimento del LP per ogni formazione professionale di base i responsabili della PQ (oml e Cantoni) devono attenersi a una delle seguenti varianti, che deve essere realizzabile a livello nazionale. Se a causa della situazione epidemiologica in un determinato Cantone non è possibile applicare la variante approvata dalla SEFRI, i responsabili cantonali della PQ possono, d'intesa con l'oml nazionale, chiedere alla SEFRI di applicare la variante 3.

Variante 1: svolgimento di un lavoro pratico individuale o prestabilito nell'azienda di tirocinio

Lo svolgimento di un lavoro pratico individuale (LPI) o di un lavoro pratico prestabilito (LPP) nell'azienda di tirocinio viene attuato per la formazione professionale di base (settore/indirizzo professionale/orientamento) secondo le disposizioni dell'ofor e del piano di formazione, oppure come tipologia d'esame modificata secondo le ultime disposizioni della Confederazione (ordinanze COVID-19) in maniera uniforme a livello nazionale in tutti i luoghi d'esame.

Qualora si scelga la variante 1, occorre tenere in considerazione vari aspetti legati alle risorse (tempistiche, infrastruttura, periti, costi supplementari) e alla fattibilità (restrizioni, misure più severe, ecc.).

Se le ultime disposizioni della Confederazione (ordinanze COVID-19) non consentono l'inizio degli esami, è obbligatorio applicare la variante 3.

Variante 2: svolgimento di LPP centralizzati nei luoghi d'esame

Lo svolgimento di una forma centralizzata di lavoro pratico prestabilito (LPP centralizzato) viene attuato per la formazione professionale di base (settore/indirizzo professionale/orientamento) secondo le disposizioni dell'ofor e del piano di formazione, oppure come tipologia d'esame modificata secondo le ultime disposizioni della Confederazione (ordinanze COVID-19) in maniera uniforme a livello nazionale in tutti i luoghi d'esame.



Questa variante si adatta particolarmente bene alle professioni con un numero ristretto di candidati agli esami o a quelle con molti luoghi d'esame. Qualora si scelga la variante 2 occorre tenere in considerazione vari aspetti legati alle risorse (tempistiche, infrastruttura, materiale, periti, costi supplementari) e alla fattibilità (restrizioni, misure più severe, ecc.).

Se le ultime disposizioni della Confederazione (ordinanze COVID-19) non consentono l'inizio degli esami, è obbligatorio applicare la variante 3.

Variante 3: il lavoro pratico (LP) non viene svolto

Se le circostanze non permettono di svolgere il lavoro pratico o, per diversi motivi, l'oml competente preferisce rinunciarvi, si applica una delle varianti illustrate qui di seguito. Tali varianti si basano su valutazioni pratiche effettuate nei corsi interaziendali e nelle aziende di tirocinio.

Se un'oml sceglie la variante 3 oppure passa dalla variante 1 o 2 alla variante 3, i LPP e i LPI già svolti non vengono considerati nel calcolo della nota complessiva.

Variante 3a:

In queste professioni vi sono già elementi valutati e rilevanti per la PQ, come le note relative ai controlli delle competenze dei corsi interaziendali e dei controlli delle competenze standardizzati delle prestazioni in azienda (p. es. SAL, UP) e le valutazioni delle scuole d'arti e mestieri.

Inoltre, sulla base dei rapporti di formazione obbligatori e dello sviluppo osservato durante la formazione, i responsabili nelle aziende di tirocinio (formatori e specialisti coinvolti nella formazione) valutano le competenze e le prestazioni aziendali degli apprendisti nell'ottica dell'idoneità al mercato del lavoro. A tal fine avranno a disposizione una griglia di valutazione semplice, uniforme a livello nazionale e rapida da compilare che servirà alle autorità d'esame per verificare la valutazione.

Variante 3b:

Nelle professioni con questa variante non vi sono ancora elementi valutati e rilevanti per la PQ che permettano di valutare la formazione professionale pratica. Sulla base dei rapporti di formazione obbligatori e dello sviluppo osservato durante la formazione, i responsabili nelle aziende di tirocinio (formatori e specialisti coinvolti nella formazione) valutano le competenze e le prestazioni aziendali degli apprendisti nell'ottica dell'idoneità al mercato del lavoro. A tal fine avranno a disposizione una griglia di valutazione semplice, uniforme a livello nazionale e rapida da compilare che servirà alle autorità d'esame per verificare la valutazione.

c) Cultura generale (CG)

Non si svolge nessun esame finale. Le note delle pagelle semestrali ottenute entro la fine del primo semestre 2019/2020 confluiscono nella valutazione complessiva.

Il lavoro d'approfondimento (LA) deve essere portato a termine (p. es. concludere una presentazione in sospeso tramite videoconferenza). Per i candidati che non riescono a portare a termine il LA saranno valutati solo il processo e il prodotto (senza la presentazione).

d) Conoscenze professionali (CP)

Non si svolge nessun esame finale. Le note delle pagelle semestrali ottenute entro la fine del primo semestre 2019/2020 confluiscono nella valutazione complessiva.



e) Sintesi delle modifiche alla procedura di qualificazione 2020

L'ofor di ogni formazione professionale di base stabilisce la ponderazione dei singoli campi di qualificazione e le modalità di calcolo della nota complessiva.

Si applicano le norme per il superamento dell'esame contenute nell'ofor pertinente nonché nelle direttive sull'adeguamento delle procedure di qualificazione 2020.

Le direttive disciplinano anche gli esami di recupero e i casi particolari.

3 Attuazione dal punto di vista legale

Emanazione da parte del Consiglio federale di un'ordinanza per far fronte a gravi turbamenti secondo l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale.

In virtù dell'articolo 185 capoverso 3 Cost. il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev'essere limitata nel tempo.

La situazione attuale della formazione professionale di base giustifica l'intervento del Consiglio federale sia dal punto di vista materiale sia dell'urgenza. Le misure del Consiglio federale autorizzano in particolare gli organi incaricati dell'esecuzione, qualora necessario e a determinate condizioni, a derogare al diritto in materia di esami per quanto riguarda le procedure di qualificazione 2020 della formazione professionale di base. Tali deroghe possono essere concesse nei limiti delle varianti descritte nel capitolo 2 e devono essere concordate tra i partner. Inoltre, sono licenziate dai partner sotto forma di direttive e approvate dal Consiglio federale. Le misure adottate sono proporzionali e conformi all'interesse pubblico.

4 Maturità professionale

Anche per le procedure di qualificazione della maturità professionale occorre un adeguamento delle norme, che deve essere coordinato con la maturità liceale e la maturità specializzata sia sul piano procedurale che attuativo. La soluzione elaborata insieme alla CDPE verrà comunicata al termine dei lavori.

5 Consultazione

In vista del dibattito che si terrà il 9 aprile 2020 all'incontro nazionale sulla formazione professionale vi invitiamo, nel quadro di una consultazione preliminare, a esprimere un parere sulla proposta di soluzione dei partner (capitolo 2).

Vi preghiamo inoltre di discuterne all'interno delle vostre commissioni e organizzazioni e a farci pervenire un parere condiviso sulla proposta formulata entro venerdì 3 aprile alle 12:00 (berufsbildung@sbfi.admin.ch).

Per qualsiasi domanda rivolgetevi alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).



Allegato 1

Direttive Coronavirus (COVID-19): adeguamento delle procedure di qualificazione per la formazione professionale di base ai fini della valutazione delle competenze nel 2020

Entwurf